

**SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI EMODIALIZZATI NON AMBULANZATI CHE
NECESSITANO DI ACCOMPAGNATORE**

ACCORDO TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. con Sede Legale in Omegna - Via Mazzini 117 rappresentata dal Direttore del Distretto di Omegna dott. Bartolomeo Ficili, delegato dal Direttore Generale dott. Ezio Robotti

E

Il Consorzio V.C.O. Emergenza con Sede Legale in Gravellona Toce - Via XX Settembre 93 rappresentato dal Presidente Sig. Bruno Ventura

PREMESSO

- che ai sensi degli articoli 1 e 45 della L. 23/12/1978 n. 833 e della legge 11/08/91 n. 266 "Legge Quadro sul volontariato" viene riconosciuto il valore sociale delle attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale con la Pubblica Amministrazione;

- che l'art. 7 della L. n. 266 del 11/08/1991 prevede espressamente la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al Registro Regionale del Volontariato da almeno sei mesi e che le Associazioni facenti parte il Consorzio rispondono a tale requisito;

- che con D.G.R. n. 23-7393 del 12.11.2007 la Regione ha approvato l'"Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di volontariato aderenti all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Sezione Regionale Piemonte, ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27/3/92 e della L.R. 29/10/92 n. 42, per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e altri trasporti";

STABILITO che si è evidenziata l'esistenza, sul territorio dell'ASL VCO, di soggetti sottoposti a emodialisi non in grado di raggiungere con mezzo proprio le sedi locali di effettuazione del trattamento dialitico;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) La presente convenzione ha per oggetto l'espletamento del servizio di trasporto programmato presso i Centri di Dialisi ad Assistenza Limitata dei Presidi Ospedalieri di Omegna, Stresa, Domodossola e presso l'U.O.A. di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania nonché eccezionalmente presso il Presidio Ospedaliero di Borgomanero (ASL NO) dei soggetti residenti nel territorio dell'A.S.L. VCO, bisognosi di emodialisi e che necessitano di accompagnatore.

I pazienti dializzati rivolgeranno istanza al Distretto di competenza ovvero al Centro Dialisi presso il quale effettuano il trattamento.

I Distretti Sanitari, sulla scorta delle domande pervenute e delle comunicazioni a loro inviate dal Centro Dialisi provvederanno, entro tre giorni lavorativi, a segnalare gli eventuali nuovi utenti al Consorzio.



Il servizio sarà svolto secondo il seguente calendario d'ingresso e di uscita concordato con il Dirigente Medico Responsabile di Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania:

VERBANIA	Entrata 07.30 Uscita 12.00	Entrata 14.30 Uscita 19.00
STRESA	Entrata 07.00 Uscita 11.00	Entrata 11.00 Uscita 16.30
DOMODOSSOLA	Entrata 07.00 Uscita 11.30	Entrata 11.30 Uscita 16.00
OMEGNA	Entrata 07.00 Uscita 11.00	Entrata 11.00 Uscita 15.00
BORGOMANERO	Entrata 07.30 Uscita 11.30	Entrata 13.00 Uscita 16.30
	Entrata 14.00 Uscita 17.30	Entrata 14.00 Uscita 18.30
	Entrata 17.30 Uscita 21.30	

ART. 2) I pazienti saranno sottoposti a trattamento dialitico nei Presidi Ospedalieri individuati secondo la tabella seguente:

P.O. DOMODOSSOLA (afferiscono i residenti nei sottoindicati comuni):

Antrona Schieranco	Seppiana	Macugnaga	Re
Anzola D'Ossola	Ceppo Morelli	Malesco	Masera
Craveggia	S. Maria Maggiore	Baceno	Crevoladossola
Bannio Anzino	Crodo	Montecrestese	Toceno
Domodossola	Montescheno	Druogno	Trasquera
Beura Cardezza	Ornavasso	Vanzone con S. Carlo	Trontano
Bognanco	Formazza	Varzo	Pallanzeno
Calasca Castiglione	Piedimulera	Villadossola	Pieve Vergonte
Vogogna	Villette	Premosello Chiovenda	Premia
Viganella			

P.O. OMEGNA (afferiscono i residenti nei sottoindicati comuni):

Quarna Sopra	Quarna Sotto	Loreggia	Massiola
Nonio	Valstrona	Omegna	Germagno
Gravellona Toce	Casale Corte Cerro	Armeno	Ameno
Miasino			

P.O. VERBANIA (afferiscono i residenti nei sottoindicati comuni):

Arizzano	Cannobio	S. Bernardino Verbanio	Caprezzo
Cossogno	Intragna	Mergozzo	Premeno
Miazzina	Gurro	Bee	Cannero Riviera
Oggebbio	Verbania	Aurano	Vignone
Cursolo Orasso	Cambiasca	Trarego Viggiona	Ghiffa
Falmenta	Cavaglio Spocchia		

P.O. BORGOMANERO (afferiscono i residenti nei sottoindicati comuni):

Madonna del Sasso	Arola	S. Maurizio D'Opaglio	Orta
Pella	Cesara	Pettenasco	

Centro Dialisi STRESA (afferiscono i residenti nei sottoindicati comuni):

Stresa	Baveno	Belgirate	Brovello Carpuigno
Gignese			

Il servizio di trasporto potrà essere garantito anche nei Presidi Ospedalieri al di fuori delle aree definite purché ne sussistano le motivazioni cliniche, non per libera scelta del paziente e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni, dopo di che per il solo periodo di trasporto effettivamente erogato al di fuori delle aree di competenza, si applicheranno le tariffe in vigore per i viaggi interspedalieri. Resta intesa la possibilità, per i pazienti dei comuni afferenti all'Ospedale di

Borgomanero, in accordo con il Responsabile del Servizio di Nefrologia, di utilizzare il punto dialisi di Omegna.

ART. 3) Per l'espletamento dei servizi di cui sopra il Consorzio si impegna a garantire in misura adeguata personale e mezzi.

ART. 4) I Presidenti ed i Direttori Sanitari delle Associazioni consorziate, hanno la responsabilità della rispondenza del servizio alle norme convenzionali. Per i trasporti in convenzione, il Consorzio si impegna a non richiedere somme di denaro ai trasportati. Qualora la A.S.L. VCO venisse a conoscenza che la presente clausola non fosse rispettata, anche da parte degli operatori addetti al trasporto, potrà procedere d'ufficio alla revoca della convenzione.

Mancando qualunque degli obblighi assunti la A.S.L. VCO potrà ritenere rescissa in pieno diritto la convenzione, con la corresponsione al Consorzio del compenso pattuito sino al momento della rescissione. Decaduto da esso il Consorzio sarà obbligato a risarcire alla A.S.L. VCO tutti i danni inerenti e conseguenti.

ART. 5) Il Consorzio si impegna a registrare i dati relativi ai trasporti effettuati, con dettaglio analitico delle persone trasportate e dei Km. abbinati, da fatturarsi relativamente al percorso da ogni singola abitazione al Centro Dialisi di afferenza. Ciò al fine di consentire la verificabilità delle prestazioni a fini economici e documentali.

Il Consorzio e il personale addetto al servizio sono sottoposti al vincolo di segretezza sull'attività svolta. La A.S.L. VCO si riserva la facoltà di verificare in ogni momento l'andamento del servizio.

ART. 6) L'attività di trasporto dei pazienti dializzati che il Consorzio si impegna a garantire ai sensi degli articoli precedenti sarà remunerata nel modo seguente:

- **2/5** del costo di un litro di benzina verde come accertato alla data del primo giorno del mese di effettuazione del servizio (tariffa distributori Agip) per ogni chilometro percorso. Il tragitto sarà calcolato a partire dall'abitazione del paziente emodializzato sino al Centro di Dialisi di afferenza e ritorno.
- rimborso di una quota pari ad **1/5** del costo di un litro di benzina verde, accertato come al punto precedente, per ciascun chilometro riferito al viaggio di andata e ritorno dal Presidio Ospedaliero alla sede dell'Associazione territorialmente competente. Tale rimborso è riconosciuto stante l'impraticabilità concordemente riconosciuta di mantenere in sosta il mezzo di trasporto all'interno del Presidio Ospedaliero per tutta la durata del trattamento emodialitico in attesa del viaggio di ritorno.
- nel caso di utenti che risiedono nello stesso comune dove è presente il Centro Dialisi, si calcola la distanza in modo forfettario basandosi sul raggio effettivo rispetto alla superficie del comune, ossia:

○ Domodossola	superficie kmq 36,73	raggio km 3,42
○ Verbania	superficie kmq 37,62	raggio km 3,46
○ Omegna	superficie kmq 30,80	raggio km 3,13
○ Stresa	superficie kmq 33,00	raggio km 3,24

ART. 7) Il Consorzio si impegna a emettere, con cadenza mensile, una fatturazione forfettaria che trimestralmente sarà conguagliata con idonea fattura, alla quale andranno allegati i documenti probatori del credito che riporteranno in dettaglio l'indicazione dei viaggi e dei chilometri percorsi per ogni trasporto effettuato, i nominativi delle persone trasportate nonché il chilometraggio effettuato per il trasporto di ciascuna di esse.

La fattura, corredata come sopra, sarà inoltrata alla Struttura Operativa Complessa Risorse Economico Finanziarie dell'ASL VCO che provvederà all'apposizione del timbro di protocollo e al materiale invio a ciascun Distretto di competenza. I Distretti Sanitari, effettuate le opportune verifiche e nel caso di mancanza di contestazioni, provvederanno a liquidare l'importo dovuto con le modalità in uso nell'ASL VCO nonché a ritrasmettere la fattura alla SOC Risorse Economico Finanziarie che, entro 90 giorni dalla data di formale ricevimento (protocollo d'arrivo del documento contabile), provvederà al pagamento dovuto.

Si concorda che il Consorzio invierà la fattura di conguaglio trimestrale entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre.

Il mancato rispetto del termine indicato determinerà l'impossibilità di procedere alla liquidazione e pagamento del conguaglio nei termini indicati al presente articolo.

ART. 8) Si concorda che qualora i pazienti già trasportati in virtù della presente convenzione dovessero necessitare di trasporto con ambulanza (certificato dalla SOC Nefrologia), tale trasporto sarà prioritariamente affidato a una delle Associazioni facenti parte del Consorzio VCO Emergenza.

ART. 9) All'atto della stesura della Convenzione il Consorzio si impegna ad allegare copia conforme all'originale di polizza assicurativa stipulata dalle sue Associazioni consorziate con le compagnie assicuratrici al fine di garantire la copertura dei rischi relativi al trasporto effettuato per il proprio personale e per terzi.

ART. 10) La convenzione ha decorrenza dal 1° Gennaio 2011 e scadrà il 31 Dicembre 2011 salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 11) Tutte le eventuali spese derivanti dal presente atto, stipulato in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti interessanti la materia, saranno poste a carico dell'A.S.L. VCO.

ART. 12) Qualunque controversia sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria di Omegna ove vi è la sede legale dell'A.S.L. stessa.

Omegna, _____

**PER L'A.S.L. VCO
IL DIRETTORE DEL
DISTRETTO DI OMEGNA**
Dott. Bartolomeo Ficili

**PER IL CONSORZIO
V.C.O. EMERGENZA
IL PRESIDENTE**
Bruno Ventura

